



# Città di Artena

Città Metropolitana di Roma Capitale

Tel. 06/95191020  
Fax 06/9515119

P.IVA 01041771005  
C.F. 02311370585

Prot. n. ~~3776~~ del 14/02/2023

AL PERSONALE DIPENDENTE  
S E D E

Oggetto: Costituzione del fondo del salario accessorio destinato al personale per l'anno 2022.

Per esigenze di chiarezza ed oggettività dei fatti e degli atti adottati da questa Amministrazione, si ritiene doveroso, in riferimento alla costituzione del fondo della retribuzione accessorio per l'anno 2022, esporre quanto segue.

Preliminarmente, occorre evidenziare che ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo del salario accessorio destinato ai dipendenti, ai sensi della vigente normativa e del consolidato avviso della Magistratura contabile, il procedimento si articola in tre fasi.

Nella prima fase, è obbligatorio allocare le risorse finanziarie in bilancio, regolarmente approvato.

Nella seconda fase, è obbligatorio quantificare le risorse finanziarie, con atto unilaterale del dirigente del servizio dell'Ente che assume la consistenza di determina a contrarre, del fondo del salario accessorio costituito da una parte stabile ed una parte variabile, legata alla produttività.

La terza fase prescrive la stipulazione dell'accordo decentrato con le parti sindacali.

Mentre nelle prime due fasi del procedimento la competenza è esclusiva dell'Amministrazione, nella terza fase, invece, si rende necessario l'accordo con le parti sindacali, le quali possono accettare o meno la proposta formulata dall'Amministrazione.

In caso di accettazione della proposta si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato, obbligatoriamente nell'esercizio finanziario di riferimento, in ipotesi nell'anno 2022. Con la firma dell'accordo decentrato da parte dei rappresentanti sindacali si può procedere, nell'anno successivo, alla erogazione delle risorse finanziarie ai dipendenti, previa valutazione del perseguimento degli obiettivi, sulla base dei criteri concordati.

Premesso quanto sopra, corre l'obbligo di dover rappresentare che questa Amministrazione ha adottato in modo pieno, completo e puntuale ogni atto, di propria competenza, ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio, che di seguito si elencano.

Con delibera commissariale n. 19 del 16/06/2022 è stata costituita la delegazione di parte pubblica

Con delibera commissariale n.44 del 30/08/2022 è stato adottato lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2022, con allocazione anche delle risorse per la costituzione del fondo del salario accessorio destinato ai dipendenti

Con delibera n. 21 del 03/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato, con voti favorevoli n. 8, il bilancio di previsione sulla base della proposta commissariale.

Con delibera d'urgenza commissariale n. 75 del 30/11/2022 si è proceduto alla variazione del bilancio in aumento di ulteriori risorse destinate al fondo della retribuzione accessoria pari ad euro 15.000,00, approvata, successivamente, dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 29/12/2022

Occorre sottolineare che con l'approvazione del bilancio si è potuto procedere alla costituzione del fondo del salario accessorio da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio, con determina n.661 del 13/12/2022 per un importo complessivo pari ad euro 365.124,00.

Il predetto fondo salario accessorio è stato certificato, debitamente, dal revisore dei conti, esprimendo parere favorevole e corredato, altresì, dal visto contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con delibera commissariale n.85 del 20/12/2022 sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione di parte pubblica.

Per essere chiari, senza l'approvazione del bilancio, e, quindi, contrariamente con un'eventuale dichiarazione di dissesto, non si sarebbe mai potuto procedere alla costituzione del fondo del salario accessorio di parte variabile e di conseguenza alla formulazione della proposta alle parti sindacali.

In data 27 dicembre 2022 è stata convocata la delegazione trattante ai fini della sottoscrizione dell'accordo integrativo decentrato.

La proposta dell'Amministrazione, pari ad euro 213.202,00 non è stata accettata dalle parti sindacali e quindi non si è potuto procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato.

La mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato nell'anno di riferimento, quindi nel 2022, produce l'effetto di destinare, nell'anno 2023, le risorse di parte stabile nell'avanzo vincolato di amministrazione, mentre le risorse di parte variabile sono destinate nelle economie di bilancio.

Tale circostanza (cioè la mancata sottoscrizione del contratto decentrato) determina, in ipotesi, che nell'anno successivo (anno 2023) a quello di riferimento del fondo accessorio (anno 2022) è vietato, secondo la magistratura contabile (*Corte dei conti, Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia delib. n.29 del 2018; Corte dei conti, Sez. reg. contr., Lombardia, delib. n. 53/2021*), qualsiasi accordo in "sanatoria" e quindi non è possibile addivenire a qualsivoglia conciliazione relativo al fondo accessorio dell'anno precedente. Al riguardo, sarebbe stato sufficiente, invece, sottoscrivere l'accordo decentrato, in data 27 dicembre 2022, in sede di delegazione trattante.

In conclusione, la sottoscrizione dell'accordo decentrato costituisce un impegno giuridico e contabile, senza il quale non si può procedere alla ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo della retribuzione accessoria ai dipendenti.

In data 29 dicembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato, come è noto, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) da sottoporre nell'anno 2023 all'omologazione della Corte dei conti.

Ne consegue, pertanto, che lo scenario giuridico relativo all'anno 2023 è completamente diverso, rispetto all'anno 2022, in ragione della pendenza, presso la Corte dei conti, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, quindi, ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023 bisognerà attendere oltre all'approvazione del bilancio di previsione 2023 anche l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2022, onde poter verificare la situazione finanziaria in termini di equilibrio strutturale del bilancio.

Al riguardo, giova richiamare l'art. 79 del CCNL, laddove dispone che gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto non possono allocare risorse finanziarie nella parte variabile del fondo accessorio, con esclusione di quelle previste da disposizioni di legge.

Appare evidente che in situazione di dissesto, attualmente non è l'ipotesi di questo Comune, l'Ente è tenuto, innanzitutto, a ridurre le spese del personale preliminarmente con la risoluzione dei rapporti di lavoro occasionali e temporanei, nonché alla decurtazione delle risorse finanziarie variabili destinate al personale, oltre alla contrazione dei costi dei servizi pubblici resi alla collettività.

Contrariamente, invece, in presenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato dal Consiglio Comunale e sottoposto alla valutazione/omologazione della Corte dei conti, qualora l'Ente riesca a ripianare strutturalmente il bilancio, e quindi ritorna *in bonis*, gli anzidetti vincoli e limiti di spesa anche per il personale sono meno rigorosi.

Ne consegue, pertanto, che, per gli esercizi finanziari successivi, al fine di poter costituire un fondo del salario accessorio senza i vincoli e i limiti di riduzione delle risorse finanziarie, imposti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza contabile, si rende necessario riequilibrare strutturalmente il bilancio.

Per realizzare siffatti obiettivi di riequilibrio contabile, si confida nel doveroso e fattivo apporto delle SS.LL., essendo il conseguimento di tale risultato il presupposto per concretizzare, oltre il soddisfacimento dei bisogni della collettività, anche il perseguimento degli anzidetti benefici economici.

Tutte le altre questioni *tamquam non esset* e, quindi, sono irrilevanti e sterili giuridicamente.

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
Dott. Antonio Orecchio  
